

**Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011 —  
Slovenia / Commissione**

**(causa T-197/09)**

«FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento  
comunitario — Seminativi»

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 20-23)*
2. *Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 39-40, 83)*
3. *Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Estrapolazione delle constatazioni di lacune nel sistema di controllo di uno Stato membro da una regione ad altre regioni — Ammissibilità — Presupposti (v. punti 58-64)*

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

### **Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 luglio 2011 — Emme / Commissione**

**(causa T-422/10 R)**

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11-13)*
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario — Rischio di fallimento (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16-18)*
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali — Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l'impresa e del suo azionariato (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22-37)*